



ISTITUTO COMPRESIVO STATALE
CASTEL VOLTURNO - VILLAGGIO COPPOLA - D.D.
Scuola dell'Infanzia, Primaria e Secondaria di I grado

Ai docenti
Agli alunni e alle loro famiglie

CRITERI DI DEROGA all'articolo 11, comma 1, del Decreto legislativo n. 59 del 2004
(validità dell'anno scolastico)
Delibera del Collegio dei docenti n. 3 del 14/10/2024

La normativa ministeriale stabilisce che affinché l'anno scolastico sia ritenuto valido e quindi l'alunno possa essere scrutinato è necessaria la frequenza **per almeno i $\frac{2}{3}$ dell'orario personalizzato**. Questa indicazione si traduce nel fatto che il tetto massimo di assenze consentite è del 25% dell'orario personalizzato. Tale orario, e il corrispondente limite di assenze consentito, limitatamente alla scuola secondaria di I grado (per la scuola primaria non è stabilita un'analogia norma) è riportato nella tabella seguente.

CURRICOLO	TEMPO SCUOLA	ORARIO ANNUALE PERSONALIZZATO	LIMITE ASSENZE
ORDINARIO	30 ORE settimanali	33x30=990	ORE 247,5 ORE

p.1 di 5

Si ricorda che le assenze sono conteggiare su base oraria e quindi concorrono alla costituzione del limite stabilito dalla norma anche **le entrate posticipate e le uscite anticipate**. Il D.P.R. 122/2009 (art. 2. c.10), Regolamento sulla valutazione degli alunni, però, prevede che "ai fini della validità dell'anno scolastico e per la valutazione degli alunni, le motivate deroghe in casi eccezionali, previsti dal medesimo comma 1, sono deliberate dal collegio dei docenti a condizione che le assenze complessive non pregiudichino la possibilità di procedere alla valutazione stessa. **L'impossibilità di accedere alla valutazione comporta la non ammissione alla classe successiva o all'esame finale del ciclo**". Lo stesso concetto è ripreso dal D. Lgs 62/2017 all'art. 5. c.2. La C.M. 20/2011, avente come oggetto: validità dell'anno scolastico per la valutazione degli alunni nella scuola secondaria di primo e secondo grado- Artt. 2 e 14 DPR 122/2009 recita testualmente: "spetta, dunque, al collegio dei docenti definire i criteri generali e le fattispecie che legittimano la deroga al limite minimo di presenza. Tale deroga è prevista per casi eccezionali, certi e documentati. È compito del consiglio di classe verificare, nel rispetto dei criteri definiti dal collegio dei docenti e delle indicazioni della presente nota, se il singolo allievo abbia superato il limite massimo consentito di assenze e se tali assenze, pur rientrando nelle deroghe previste dal collegio dei docenti, impediscano, comunque, di procedere alla fase valutativa, considerata la non sufficiente permanenza del rapporto educativo". La stessa Circolare, a titolo esemplificativo riporta tra le tipologie di assenza da portare in deroga:

- gravi motivi di salute adeguatamente documentati;
- terapie e/o cure programmate;



ISTITUTO COMPRESIVO STATALE
CASTEL VOLTURNO - VILLAGGIO COPPOLA - D.D.
Scuola dell'Infanzia, Primaria e Secondaria di I grado

- donazioni di sangue;
- partecipazione ad attività sportive e agonistiche organizzate da federazioni riconosciute dal C.O.N.I..

Di seguito viene riportata la delibera completa con la citazione dei riferimenti normativi in materia.

RIFERIMENTI NORMATIVI

- La **legge n. 159/23** (il cosiddetto “Decreto Caivano”) di conversione del decreto legge 123/23 *Misure urgenti di contrasto al disagio giovanile, alla povertà educativa e alla criminalità minorile, nonché per la sicurezza dei minori in ambito digitale* ha introdotto misure che riguardano la scuola e, tra queste, di particolare rilievo è l'**articolo 12**, sul quale è necessario richiamare la massima attenzione di docenti e famiglie. Nello specifico, con detto articolo, vengono introdotte alcune novità.
 - Art. 12 della L. 159/2023 “...Il dirigente scolastico verifica la frequenza degli alunni soggetti all'obbligo di istruzione, individuando quelli che sono assenti per più di quindici giorni, anche non consecutivi, nel corso di tre mesi, senza giustificati motivi. Nel caso in cui l'alunno non riprenda la frequenza entro sette giorni dalla comunicazione al responsabile dell'adempimento dell'obbligo di istruzione, **il dirigente scolastico avvisa entro sette giorni il sindaco affinché questi proceda all'ammonizione del responsabile medesimo invitandolo ad ottemperare alla legge**”.
- **articolo 570-ter del Codice penale**
<https://www.brocardi.it/codice-penale/libro-secondo/titolo-xi/capo-iv/art570ter.html>
È stato introdotto nel codice penale l'articolo 570-ter che prevede la **reclusione fino a un anno quando le assenze ingiustificate del minore durante l'anno scolastico siano tali da costituire elusione dell'obbligo scolastico** (assenze ingiustificate superiori a 15 giorni, anche non consecutivi; mancata frequenza di almeno un quarto del monte ore annuale personalizzato senza giustificati motivi).
- **DL 48/2023, convertito con modificazioni dalla Legge n. 85/2023**
Nel decreto-legge 48/2023, convertito con modificazioni dalla Legge n. 85/2023, è stato introdotto, all'articolo 2, il comma 3-bis secondo il quale “**Non ha altresì diritto all'Assegno di inclusione il nucleo familiare per i cui componenti minorenni non sia documentata la regolare frequenza della scuola dell'obbligo**”.
- **articolo 11, comma 1, del Decreto legislativo n. 59 del 2004, e successive modificazioni: nella scuola secondaria di I grado, ai fini della validità dell'anno scolastico e per la valutazione degli alunni, è richiesta la frequenza di almeno tre quarti dell'orario annuale personalizzato.** Le

p.2 di 5



ISTITUTO COMPRESIVO STATALE
CASTEL VOLTURNO - VILLAGGIO COPPOLA - D.D.
Scuola dell'Infanzia, Primaria e Secondaria di I grado

motivate deroghe in casi eccezionali, previsti dal medesimo comma 1, sono deliberate dal collegio dei docenti, a condizione che le assenze complessive non pregiudichino la possibilità di procedere alla valutazione stessa. L'impossibilità di accedere alla valutazione comporta la non ammissione alla classe successiva o all'esame finale del ciclo. Tali circostanze sono oggetto di preliminare accertamento da parte del consiglio di classe e debitamente verbalizzate.

Sulla base di quanto sopra esposto, il Collegio dei docenti

VISTO l'articolo 14 c.7 del D.P.R. 122/2009 che recita: *"A decorrere dall'anno scolastico di entrata in vigore della riforma della scuola secondaria di secondo grado, ai fini della validità dell'anno scolastico, compreso quello relativo all'ultimo anno di corso, per procedere alla valutazione finale di ciascuno studente, è richiesta la frequenza di almeno tre quarti dell'orario annuale personalizzato. Le istituzioni scolastiche possono stabilire, per casi eccezionali, analogamente a quanto previsto per il primo ciclo, motivate e straordinarie deroghe al suddetto limite. Tale deroga è prevista per assenze documentate e continuative, a condizione, comunque, che tali assenze non pregiudichino, a giudizio del consiglio di classe, la possibilità di procedere alla valutazione degli alunni interessati. Il mancato conseguimento del limite minimo di frequenza, comprensivo delle deroghe riconosciute, comporta l'esclusione dallo scrutinio finale e la non ammissione alla classe successiva o all'esame finale di ciclo"*;

p.3 di 5

VISTA la C.M. MIUR n. 20 del 4/03/2011 che fornisce chiarimenti in materia;

RITENUTO necessario stabilire criteri generali per dare trasparenza all'operato dei Consigli di Classe nella valutazione degli studenti in sede di scrutini finali;

DELIBERA

i criteri che regolano la validità dell'anno scolastico.

1. Le assenze sono conteggiate in ore (nelle ore di assenza vengono calcolate anche quelle di entrata posticipata e uscita anticipata rispetto al normale orario scolastico).
2. L'orario annuale complessivo personalizzato è di 990 ore (30 ore settimanali x 33 settimane); è necessaria, quindi la frequenza minima di **742,50 ore totali** necessarie per poter essere scrutinati.
3. In casi particolari documentati (assenze dovute alla condizione di disabilità degli alunni, relazioni dei Servizi sociali, diagnosi mediche o di specialisti, indicazioni di psicologi e neuropsichiatri...) il limite del 75% di frequenza obbligatoria è abbassato al 65%. In questo caso la frequenza minima annuale si attesta a **643,5 ore**.
4. Le assenze devono sempre essere giustificate.
5. Le ore pomeridiane di eventuali altre attività facoltative (progetti, concorsi, uscite didattiche, ecc.) non sono incluse nel calcolo annuale dell'orario personalizzato obbligatorio.



ISTITUTO COMPrensIVO STATALE
CASTEL VOLTURNO - VILLAGGIO COPPOLA - D.D.
Scuola dell'Infanzia, Primaria e Secondaria di I grado

6. Sono computate come ore di assenza rispetto il numero delle ore giornaliere effettive:
- entrate in ritardo dopo 15' dall'inizio della I ora di lezione; fino alle ore 8.15 non viene calcolata l'assenza; dopo le ore 8.15 la prima ora è interamente calcolata come ora di assenza;
 - uscite in anticipo rispetto al termine delle lezioni;
 - assenze per malattia per un numero di giorni continuativi inferiori a 5;
 - le assenze dell'alunno dovute a provvedimenti disciplinari.
 - astensione dalle lezioni;
 - mancata frequenza in caso di non partecipazione a uscite didattiche, a visite guidate o viaggi d'istruzione;
 - mancata presenza alle attività organizzate in ore curricolari.
7. Fermo restando che per l'accesso alla valutazione finale di ogni studente è richiesta la frequenza di almeno tre quarti dell'orario annuale personalizzato, sulla base di quanto disposto nell'art. 2 comma 10 del DPR 122/2009 **il Collegio Docenti prevede opportune deroghe al limite del 25%** del monte ore applicabile per assenze debitamente giustificate e documentate, come indicato al punto 3.
8. Non sono computate come ore di assenza rispetto il numero delle ore giornaliere effettive:
- assenze continuative ricorrenti per grave malattia, per un numero di giorni superiori a 5, documentati con certificato medico da presentare entro 3 giorni dal rientro in classe;**
 - assenze che rientrano nella casistica: "alunni che, per causa di malattia, permangono in ospedale o in altri luoghi di cura ovvero in casa per periodi anche non continuativi durante i quali seguono momenti formativi sulla base di appositi programmi di apprendimento personalizzati predisposti dalla scuola di appartenenza o che seguono per periodi temporalmente rilevanti attività didattiche funzionanti in ospedale o in luoghi di cura" (sezioni ospedaliere e istruzione domiciliare);
 - assenze per ricovero ospedaliero o in casa di cura documentato con certificato di ricovero o di dimissione e successivo periodo di convalescenza prescritto all'atto della dimissione e convalidato dal medico curante;
 - assenze per adesioni a confessioni religiose ai sensi della C.M. n.20 del 04/03/2011;
 - partecipazione ad attività sportive e agonistiche organizzate da federazioni riconosciute dal C.O.N.I.;
 - motivi personali e/o familiari (provvedimenti dell'attività giudiziaria);
9. I casi eccezionali non contemplati nei precedenti punti saranno oggetto di valutazione del Consiglio di Classe.

p.4 di 5



ISTITUTO COMPRESIVO STATALE
CASTEL VOLTURNO - VILLAGGIO COPPOLA - D.D.
Scuola dell'Infanzia, Primaria e Secondaria di I grado

10. Tutte le assenze, incluse le entrate e le uscite fuori orario, vengono annotate, in tempo reale, dai docenti sul Registro di Classe e sul Registro personale e sono sommate a fine anno. Il numero di ore totale di assenza effettuate dallo studente nell'anno scolastico sarà quindi raffrontato all'orario complessivo annuale delle lezioni previste per tutte le discipline. L'esito del raffronto deve collocarsi nel limite del 25% (o della deroga, se contemplata) delle assenze valutate come descritto. Il mancato conseguimento del limite minimo di frequenza, comprensivo delle deroghe riconosciute comporta l'esclusione dallo scrutinio finale e la non ammissione alla classe successiva o all'esame di Stato conclusivo del II ciclo.

Il Dirigente scolastico
Vincenzo Maiorca

firma sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art.3, comma2 del D.lgs n.39/1993

p.5 di 5